



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI TORINO

Versione 1.0

Aggiornato al 12 gennaio 2010

[www.to.camcom.it/guideregistroimprese](http://www.to.camcom.it/guideregistroimprese)

Società per Azioni  
Società a Responsabilità Limitata  
Società Cooperative  
Società Consortili  
Società in Nome Collettivo  
Società in Accomandita Semplice

DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE DELLE ATTIVITA'  
SVOLTE DAL CURATORE FALLIMENTARE DI SOCIETA' SOGGETTE A  
FALLIMENTO (PER LE PROCEDURE APERTE DOPO IL 16 LUGLIO 2006)

## ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE

*Guida alla presentazione della domanda di deposito del rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte dal curatore fallimentare di società soggette al fallimento art. 33, comma 5, Legge Fallimentare, R.D. n. 267/42, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 09 gennaio 2006 n. 5.*

REGISTRO IMPRESE  
CAMERA DI COMMERCIO DI  
TORINO

Via San Francesco da Paola 24  
10123 Torino

Tel.: +39 011 571 6424

Fax: +39 011 571 6445

[accettazionepratichieri@to.camcom.it](mailto:accettazionepratichieri@to.camcom.it)

[www.to.camcom.it/registroimprese](http://www.to.camcom.it/registroimprese)

A cura di: M. Mollo

Redazione: L. Chinè

Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale.



## INDICE DEI CONTENUTI

<b>DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CURATORE FALLIMENTARE DI SOCIETA' SOGGETTE A FALLIMENTO (PER LE PROCEDURE APERTE DOPO IL 16 LUGLIO 2006).</b> .....	<b>2</b>
NORMATIVA.....	2
REGIME PUBBLICITARIO: DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CURATORE FALLIMENTARE.....	3
<i>SOGGETTI OBBLIGATI AL DEPOSITO</i> .....	3
<i>TERMINI DI PRESENTAZIONE</i> .....	4
<i>EFFETTI DELLA PUBBLICITA' LEGALE</i> .....	4
<i>MODALITA' DI PRESENTAZIONE</i> .....	5
<b>SCHEDA ADEMPIMENTO: DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CURATORE FALLIMENTARE DI SOCIETA' SOGGETTE A FALLIMENTO (PER LE PROCEDURE APERTE DOPO IL 16 LUGLIO 2006).</b> .....	<b>6</b>
<b>AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI</b> .....	<b>9</b>
DEPOSITO RAPPORTI RIEPILOGATIVI SEMESTRALI DI SOCIETA' GIA' CANCELLATE .....	9
DOCUMENTI RISERVATI ALLEGATI AL RAPPORTO .....	9
PROFESSIONISTA INCARICATO: SOGGETTO NON LEGITTIMATO.....	10
<b>COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CURATORE FALLIMENTARE DI SOCIETA' SOGGETTE A FALLIMENTO (PER LE PROCEDURE APERTE DOPO IL 16 LUGLIO 2006).</b> .....	<b>11</b>
COMPILAZIONE DEL MODELLO S2 .....	11
<b>LA NORMATIVA</b> .....	<b>14</b>
LEGGE FALLIMENTARE REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267 .....	14



## DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CURATORE FALLIMENTARE DI SOCIETA' SOGGETTE A FALLIMENTO (per le procedure aperte dopo il 16 luglio 2006)

Si premette che l'adempimento oggetto della presente guida, introdotto con la riforma del diritto fallimentare al 5° comma dell'articolo 33 di cui al Decreto Legislativo del 9 gennaio n. 5 e successive modifiche, riguarda esclusivamente i fallimenti dichiarati dal 16 luglio 2006, per i quali il relativo ricorso sia stato depositato dal 16 luglio 2006. Per le procedure aperte prima del 16 luglio 2006 continua a valere la normativa *ante riforma*<sup>1</sup>.

### NORMATIVA

Il primo comma dell'articolo 33 della legge fallimentare *post riforma* stabilisce che il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Il curatore, inoltre, in virtù di quanto prevede il quinto comma dell'articolo 33 legge fallimentare, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione, deve altresì redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con l'indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.

Copia del suddetto rapporto deve essere trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte da depositare in cancelleria.

Altra copia del rapporto deve essere trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.

---

<sup>1</sup> *Articolo 33 legge fallimentare ante riforma: Il curatore, entro un mese dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sul tenore della vita privata di lui e della famiglia, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini dell'istruttoria penale. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte intorno alla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Nei primi cinque giorni di ogni mese il curatore deve presentare al giudice delegato un'esposizione sommaria della sua amministrazione ed esibire, se richiesto, i documenti giustificativi.*



La norma ha fatto sorgere diversi dubbi di natura applicativa, sia in merito al soggetto tenuto ad effettuare il deposito presso il registro delle imprese, sia con riguardo ai termini del deposito stesso, sia in merito all'opportunità di pubblicizzare o meno eventuali documenti che per loro natura potrebbero ledere la riservatezza dei soggetti coinvolti nel fallimento (estratti conti bancari), sia con riferimento agli effetti della pubblicità, non avendo utilizzato il legislatore il consueto termine tecnico di *iscrizione* o *deposito* ma di *trasmissione* al registro delle imprese.

A questi dubbi il registro imprese di Torino ha cercato di dare una soluzione, interpretativa ed applicativa allo stesso tempo, al fine di poter fornire ai curatori delle indicazioni univoche sulle modalità di presentazione della domanda.

## REGIME PUBBLICITARIO: DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CURATORE FALLIMENTARE

### *SOGGETTI OBBLIGATI AL DEPOSITO*

La norma non stabilisce espressamente quale soggetto sia tenuto ad effettuare la trasmissione al registro delle imprese del rapporto riepilogativo, se il curatore o la cancelleria del Tribunale fallimentare territorialmente competente e di conseguenza, cosa non affatto secondaria, chi debba anticipare il pagamento dei diritti di segreteria<sup>2</sup>.

Posto il silenzio del legislatore al riguardo, se da un lato è legittimo pensare che la trasmissione al registro delle imprese del rapporto riepilogativo debba avvenire su istanza e che pertanto l'obbligo di trasmissione spetti intuitivamente al soggetto tenuto a redigere il rapporto medesimo, quindi al curatore, d'altro canto è altresì vero che, stante l'obiettiva situazione di dubbio interpretativo, si dovrebbe comunque privilegiare un'interpretazione che vada ad incidere meno gravosamente possibile sulle tasche del curatore stesso<sup>3</sup>.

A tal proposito, per far fronte alle problematiche di natura economica che l'invio dei rapporti semestrali a carico dei curatori andrebbe a comportare, in particolare per le procedure con attivo esiguo o inesistente, la cancelleria fallimentare del Tribunale di Torino, ha preso accordi con il registro delle imprese di Torino, accollandosi l'onere di trasmettere d'ufficio i rapporti riepilogativi semestrali che i curatori hanno preventivamente provveduto ad inviare alla stessa tramite una casella di posta elettronica certificata, allegando un file in formato pdf, firmato digitalmente.

La trasmissione da parte della cancelleria, disposta già a partire dal 1° giugno 2008, avviene via mail, attraverso l'apposita casella di posta elettronica certificata [protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it).

---

<sup>2</sup> Il Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 1335 del 18/02/08, rispondendo ad un quesito posto da Unioncamere Toscana e Piemonte ha escluso che la trasmissione dei rapporti riepilogativi possa considerarsi gratuita.

<sup>3</sup> Difatti, qualora il fallimento riportasse un attivo, i diritti verrebbero scalati da questo, mentre nel caso in cui il fallimento fosse incapiente, i diritti verrebbero a gravare sul curatore (tale spesa non è, infatti, presente tra quelle a debito del fallimento o anticipate dall'erario vedi art. 146, 2° e 3° comma DPR 30/05/2002 n. 115 TESTO UNICO).



Questo non esclude, tuttavia, che il curatore, qualora lo ritenga opportuno, possa provvedere egli stesso alla trasmissione della domanda del rapporto riepilogativo relativo ad un fallimento di competenza del Tribunale di Torino. In tal caso, il registro delle imprese di Torino prima di protocollare la pratica provvederà ad informare il curatore circa gli accordi presi con la cancelleria, ciò al fine di evitare di depositare due volte lo stesso rapporto riepilogativo: se il curatore intende comunque presentare la domanda, questa sarà protocollata ed evasa.

Tale accordo riguarda soltanto l'invio dei rapporti riepilogativi di competenza del Tribunale di Torino, mentre i rapporti semestrali relativi a procedure concorsuali di competenza dei Tribunali di Ivrea e Pinerolo, per il momento, dovranno essere inviati telematicamente dal curatore, salvo eventuali futuri accordi con le rispettive cancellerie.

### *TERMINI DI PRESENTAZIONE*

Per quanto riguarda il termine entro il quale depositare al registro delle imprese copia del rapporto riepilogativo, unitamente alle eventuali osservazioni scritte del comitato dei creditori, la norma stabilisce che questo debba avvenire entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni stesse, presso la cancelleria del tribunale.

Di fatto, solo la cancelleria del Tribunale può sapere, se e quando, siano state depositate tali osservazioni<sup>4</sup> in modo da poter calcolare i quindici giorni utili per la trasmissione del rapporto riepilogativo in via telematica al registro delle imprese. Qualora, tra l'altro, il comitato dei creditori non venisse nominato dal Giudice delegato, il problema del termine neanche si porrebbe.

In ragione di ciò, il registro delle imprese di Torino ha ritenuto opportuno, essendo pressoché impossibile un effettivo controllo in tal senso, non tenere conto dei quindici giorni suddetti per il deposito della domanda<sup>5</sup>.

Non verrà, pertanto, applicata alcuna sanzione, come indicato nella scheda adempimento, non potendosi mai verificare l'ipotesi di deposito tardivo del rapporto riepilogativo.

### *EFFETTI DELLA PUBBLICITA' LEGALE*

La norma non precisa se il rapporto riepilogativo debba essere *depositato* o *iscritto* al registro delle imprese ma utilizza, invece, il termine improprio di *trasmissione* .." *Altra copia del rapporto è trasmessa ....* ". L'utilizzo di un'espressione di per sé così generica rende meno facile identificare il regime pubblicitario dell'adempimento in oggetto e pertanto gli effetti della pubblicità stessa rispetto ai terzi.

---

<sup>4</sup> La norma non ha previsto un termine per il deposito delle osservazioni stesse ed in ogni caso se questo viene indicato dal curatore nel rapporto riepilogativo questo non potrebbe ritenersi perentorio.

<sup>5</sup> Una diversa soluzione, adottata da altri registri delle imprese, è stata quella di far dichiarare dal curatore nel modello note della pratica che la relazione semestrale è stata inviata al Comitato dei creditori in data....., che il termine assegnato per il deposito delle osservazioni scritte in cancelleria è scaduto il ....., che tali osservazioni sono state presentate nei termini oppure che non sono state presentate. Oppure, che il comitato dei creditori non è stato nominato.



Si può, peraltro, senza dubbio, escludere che la trasmissione al registro delle imprese del rapporto riepilogativo abbia natura di pubblicità costitutiva, che condiziona sia la validità sia l'efficacia dell'atto, solo nei casi tassativamente previsti dalla legge<sup>6</sup>, e non è questo un caso.

Sembrerebbe altresì potersi escludere che la *trasmissione* al registro imprese del rapporto riepilogativo possa avere effetti di una pubblicità dichiarativa la quale, in base a quanto stabilito dall'articolo 2193 del codice civile<sup>7</sup>, rende opponibile ai terzi gli atti e i fatti per cui è prevista e la cui omissione non inficia la validità dell'atto, bensì la sua efficacia verso i terzi<sup>8</sup>.

Tale ipotesi discenderebbe dal fatto che il rapporto riepilogativo svolge la sua funzione primaria nel momento in cui viene trasmessa al comitato dei creditori, se nominato, di modo che questo possa formulare osservazioni scritte, espletando così un compito di vigilanza e controllo sull'attività del curatore<sup>9</sup>.

Inoltre, anche se la norma non lo dice espressamente, sembra ragionevole ritenere che l'originale del rapporto riepilogativo venga comunque depositato anche in cancelleria di modo che, con o senza osservazioni del comitato dei creditori (nell'ipotesi in cui il comitato nulla sollevi o qualora non sia stato nominato), il Giudice delegato possa essere aggiornato sull'andamento della procedura<sup>10</sup>.

Si potrebbe pertanto ritenere che la successiva trasmissione al registro delle imprese abbia soltanto una funzione informativa e pertanto natura di mera pubblicità notizia, finalizzata a rendere il rapporto riepilogativo semplicemente conoscibile a chiunque, ma non opponibile ai terzi.

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE

In merito alla modalità di presentazione della domanda il legislatore, al contrario, è stato preciso, laddove stabilisce espressamente che copia del rapporto riepilogativo deve essere trasmessa al registro delle imprese in via telematica. Stando alla lettera della norma, e non volendo pensare ad una dimenticanza, si deve pertanto escludere la possibilità di presentare l'istanza tramite supporto informatico, su floppy disc o su C.D.

<sup>6</sup> Ad esempio la costituzione e le modifiche delle società di capitali.

<sup>7</sup> Art. 2193 Efficacia dell'iscrizione: i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge.

<sup>8</sup> Ad esempio l'iscrizione del bilancio finale di liquidazione.

<sup>9</sup> La relazione ex art. 33, 5° comma, L.F. rientra tra quegli atti di ordinaria amministrazione che il curatore compie, in via esclusiva, nell'esercizio delle sue funzioni, quale organo della procedura fallimentare e che non necessitano di alcuna autorizzazione da parte degli altri organi (Giudice delegato e Comitato dei creditori).

<sup>10</sup> Tale prassi sarebbe dimostrata dal fatto che le copie dei rapporti riepilogativi inviati al registro delle imprese recano in fronte e in calce agli atti il timbro attestante il deposito in cancelleria dell'originale. Un'interpretazione più restrittiva della norma, ma sicuramente meno ragionevole e smentita dalla prassi, sembrerebbe sostenere che il deposito in cancelleria debba avvenire solo per le eventuali osservazioni del comitato dei creditori e non anche per la relazione periodica. In sostanza, il Giudice Delegato non sarebbe periodicamente informato dell'andamento della procedura, ma soltanto alla fine, come chiarisce il nuovo art. 116 L.F. per il quale il curatore, compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, presenta al Giudice Delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura.



**SCHEDA ADEMPIMENTO: DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO  
SEMESTRALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CURATORE  
FALLIMENTARE DI SOCIETA' SOGGETTE A FALLIMENTO (per le  
procedure aperte dopo il 16 luglio 2006)**

Ufficio competente	L'ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.
Riferimenti normativi	Art. 33, comma 5, Legge Fallimentare (D.lgs. 12 settembre 2007 n. 169)
Modalità di presentazione	La domanda può essere trasmessa solo telematicamente <sup>11</sup>
Regime pubblicitario	Pubblicità notizia
Termine	Non considerato <sup>12</sup>
Soggetti obbligati	Non previsto
Soggetti legittimati	Curatore <sup>13</sup> , notaio <sup>14</sup>
Intestazione/ firme distinta Fedra	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Se la domanda è presentata dal curatore con CNS/smart card:</i> la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso curatore e da questi firmata digitalmente.</li><li>• <i>Se la domanda è presentata dal curatore senza CNS/smart card:</i> la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso curatore; alla domanda deve essere allegato il "modello firme" sul quale il curatore deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall'intermediario che provvede all'invio telematico della domanda.</li><li>• <i>Se la domanda è presentata dal notaio che ha dichiarato la conformità del rapporto riepilogativo:</i> la distinta Fedra deve essere intestata al notaio e da questi firmata digitalmente.</li></ul>

<sup>11</sup> La norma parla espressamente solo di invio in modalità telematica.

<sup>12</sup> Questo è l'orientamento seguito dal registro delle imprese di Torino per le ragioni indicate nel paragrafo sui termini di presentazione.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 30 L.F. il curatore è un pubblico ufficiale.

<sup>14</sup> In qualità di notaio autenticante (art. 31 L. n. 340/2000 comma 2-ter).



Modello base	S2
Modelli allegati	Non previsti
Atti/Documenti obbligatori da allegare	<p>ALLEGATO 1 (obbligatorio)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Copia informatica del rapporto riepilogativo semestrale, sottoscritta digitalmente dal curatore.</li></ul> <p>Se l'allegato non è sottoscritto digitalmente dal curatore deve essere depositato in copia conforme all'originale dichiarata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>dal notaio con la seguente formula da apporre in calce all'atto:</li></ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>"Il sottoscritto Notaio ..... attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della L. n. 82/2005, la conformità del presente documento all'originale, composto da n. .... pagine. Luogo ..... e data ....."</i><sup>15</sup></p></div>
Atti/Documenti eventuali da allegare alla domanda	<p>ALLEGATO 1</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Copia informatica delle eventuali osservazioni scritte del Comitato dei creditori depositate presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale.</li></ul> <p>L'allegato dovrà essere dichiarato conforme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>dal curatore ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000<sup>16</sup> con la seguente formula da apporre in calce all'atto:</li></ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>"Il sottoscritto curatore ..... attesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.p.r. n. 445/2000, la conformità del presente documento all'originale depositato presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di ..., composto da n. .... pagine. Luogo ..... e data ....."</i><sup>17</sup></p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>dal notaio con la seguente formula da apporre in calce all'atto:</li></ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><i>"Il sottoscritto Notaio ..... attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della L. n. 82/2005, la conformità del presente documento all'originale, composto da n. .... pagine. Luogo ..... e data ....."</i><sup>18</sup></p></div>

<sup>15</sup> Coincidente con il momento in cui il Notaio appone alla copia informatica la propria firma digitale.

<sup>16</sup> In quanto l'originale delle osservazioni scritte viene depositato presso la Cancelleria del Tribunale fallimentare.

<sup>17</sup> Coincidente con il momento in cui il curatore appone alla copia informatica la propria firma digitale.

<sup>18</sup> Coincidente con il momento in cui il Notaio appone alla copia informatica la propria firma digitale.





Formato file contenente gli atti/documenti	.pdf/A, .pdf o .tif <sup>19</sup>
Codice atto	A15 (PROCEDURE CONCORSUALI)
Codice forma atto	X (altra forma)
Data atto	Data del rapporto riepilogativo semestrale
Diritti di segreteria	Euro 10,00 <sup>20</sup> da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito);
Imposta di bollo	Esente <sup>21</sup>
Registrazione atto	Non prevista
Sanzioni	Non previste

<sup>19</sup> Il formato .pdf/A è obbligatorio solo per gli atti soggetti ad iscrizione o deposito nel registro delle imprese (rapporto riepilogativo e eventuali osservazioni scritte), gli altri documenti (per esempio, la procura, il modello firme e il documento di identità) possono essere allegati anche in formato .pdf oppure .tif, in quanto l'art. 6, comma 3, del D.P.C.M., prevede l'obbligo, nelle more della definizione delle specifiche XML, di utilizzare il formato .pdf/A solo per gli atti, diversi dal bilancio d'esercizio, per i quali sussiste "l'obbligo di deposito nel registro delle imprese", inteso come deposito per l'iscrizione.

<sup>20</sup> Come stabilito dal Decreto Dirigenziale Interministeriale del 16.06.2008 entrato in vigore il 01.07.2008.

<sup>21</sup> Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale D.P.R.115/2002.



## AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI

### DEPOSITO RAPPORTI RIEPILOGATIVI SEMESTRALI DI SOCIETA' GIA' CANCELLATE

Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge fallimentare gli imprenditori individuali e gli imprenditori collettivi<sup>22</sup> possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, a condizione che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

Il deposito del rapporto riepilogativo è l'unico caso in cui un adempimento pubblicitario deve essere eseguito su "istanza"<sup>23</sup> dopo la cancellazione della società dal registro imprese.

Sarà quindi conseguentemente possibile ricevere rapporti riepilogativi di società già cancellate dal registro delle imprese: rispetto alla compilazione della domanda ciò non comporta nulla di diverso. In tal caso, in visura sarà semplicemente presente la comunicazione, fatta dalla Cancelleria del Tribunale, della sentenza dichiarativa di fallimento, emessa successivamente alla cancellazione a cui si andranno ad aggiungere, su istanza dei curatori, i rapporti riepilogativi semestrali.

### DOCUMENTI RISERVATI ALLEGATI AL RAPPORTO

Mentre da un lato la norma stabilisce espressamente che copia del rapporto debba essere trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, altrettanto non viene precisato per la copia da trasmettere in via telematica al registro imprese. Trattasi, tra l'altro, di documenti contenenti dati riservati (n. conto

<sup>22</sup> *L'impresa collettiva consiste sostanzialmente nella collaborazione in forma associata di due o più soggetti che assumono collettivamente la funzione imprenditoriale. La definizione più classica di impresa collettiva si rifà a quella di impresa societaria di cui all'art. 2247 c. c. in base al quale " con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili". E pertanto le imprese collettive di cui all'art. 10 L.F. sarebbero riconducibili alle tre principali forme societarie, le società di persone (ad esclusione delle società semplici, in quanto società non commerciale), le società di capitali, le società cooperative. Un'interpretazione più estensiva di impresa collettiva, che va di là della tipicità prevista dal codice, prevede in via di principio la assoggettabilità al fallimento di ogni soggetto collettivo dotato di autonomia patrimoniale anche se non di personalità giuridica il quale eserciti un'impresa commerciale, non sia un ente pubblico.*

*Devono quindi ritenersi assoggettabili al fallimento.*

**1) le società commerciali;**

**2) le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni e gli enti no profit, qualora abbiano come scopo esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciale;**

**3) I consorzi fra imprenditori con attività esterna;**

**4) Le società cooperative e le società di mutuo soccorso che esercitano concretamente attività commerciale, ancorché questa non ne costituisca l'oggetto statutario;**

**5) Le società sportive, in seguito alla legge 1996 n. 586 che ha riconosciuto alle società professionistiche la possibilità di avere scopo di lucro.**

<sup>23</sup> *La sentenza dichiarativa di fallimento, in fatti, così come la chiusura del fallimento, è iscritta a seguito di trasmissione al registro delle imprese, da parte della Cancelleria del Tribunale fallimentare.*



corrente, abi, cab. ....) che, se pubblicizzati, potrebbero violare il diritto alla privacy della società fallita.

Se ne potrebbe desumere pertanto che, proprio in quanto non richiamati, tali documenti non debbano essere allegati al rapporto stesso.

Al riguardo, il registro delle imprese di Torino ha ritenuto opportuno seguire questo orientamento scegliendo pertanto di non dare pubblicità agli estratti conto dei depositi postali o bancari eventualmente allegati, nel qual caso se ne chiederà l'omissione al curatore interessato (in calce al rapporto riepilogativo il curatore dovrà dichiarare: "si omettono i seguenti documenti in quanto non destinati alla pubblicazione per motivi di riservatezza").

## PROFESSIONISTA INCARICATO: SOGGETTO NON LEGITTIMATO

E' opportuno chiarire che tra i soggetti legittimati all'invio della domanda di deposito del rapporto riepilogativo, non rientra il professionista incaricato ai sensi dell'art. 31, legge 340/2000 comma 2 quater e quinquies<sup>24</sup>.

Questa competenza attribuita ai dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali, regolarmente iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, infatti, è limitata al deposito dei bilanci e all'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento del notaio.

Il rapporto riepilogativo, tra l'altro, non è neanche equiparabile ad un atto societario, ma è un documento redatto dal curatore nell'esercizio delle sue funzioni, in qualità di principale organo della procedura fallimentare e che, come già indicato nella nota a piè di pagina n. 14, ai sensi dell'art. 30 legge fallimentare assume la qualifica di pubblico ufficiale.

---

<sup>24</sup> 2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato tramite trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società. 2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2- quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.



## COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEPOSITO RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CURATORE FALLIMENTARE DI SOCIETA' SOGGETTE A FALLIMENTO (per le procedure aperte dopo il 16 luglio 2006)

Prima di procedere alla compilazione della domanda, è opportuno stampare e verificare la visura.

N.B. Per la compilazione della domanda, nell'esempio di seguito riportato, è stata utilizzata la versione Fe.Dra 6.1.5<sup>25</sup>.

### ESEMPIO

Domanda di deposito del rapporto riepilogativo semestrale redatto dal curatore in data 30.06.2009

### COMPILAZIONE DEL MODELLO S2

The screenshot shows a software window titled "[2] Nuova Pratica" with three tabs: "Tipologia soggetto", "Adempimenti", and "Modello Base". The "Modello Base" tab is active, displaying a list of radio button options. The option "S2 - Modifica società, consorzio, G.E.I.E., Ente pubblico economico" is selected and highlighted with a dashed border. Below the list, a note reads: "ATTENZIONE! L'ex modello SE è stato sostituito dal modello UL". At the bottom of the window are three buttons: "Annulla", "< Indietro", and "Avanti >".

Selezionare la cartella  
"Modello Base" e  
scegliere il modello  
S2.  
Cliccare sul pulsante  
Avanti per  
proseguire.

<sup>25</sup> Si precisa che possono ancora essere utilizzate le versioni precedenti Fe.Dra 6.0.5, Fe.Dra 6.1.3 e Fe.Dra 6.1.4.



Dopo aver inserito, nella maschera precedente, i "Dati di intestazione della pratica", valorizzare, nella sezione "Modelli e Riquadri costituenti la pratica" della maschera a lato: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello S2 e, nella sezione destra il riq. 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO, il riq. **B/ESTREMI DELL'ATTO** viene valorizzato automaticamente.

Selezionare la cartella **Estremi dell'Atto (B)**.  
Cliccare sul tasto **Aggiungi** per compilare tutti i campi come nella maschera riportata a lato.

- Forma atto: X;
- Codice atto: A15;
- Data atto: nel caso in esempio 30/06/2009, data del rapporto riepilogativo.

Inoltre, alla voce "Allegato statuto/patto integrale" selezionare, a seconda dei casi, la casella SI oppure No. Nel caso in esempio selezionare No poiché la domanda non ha anche per oggetto l'iscrizione di una deliberazione modificativa dell'atto costitutivo, né il deposito dell'allegato statuto aggiornato.

Convalidare con il tasto **Applica** e quindi procedere con **Chiudi**.



Selezionare la cartella **Altri Atti e Fatti (20)**.

Cliccare sul tasto **Aggiungi** per compilare la maschera.

Selezionare il codice Tipo Atto/Fatto 008/RAPPORTO CURATORE dal menù della tendina.

Procedere inserendo in "Descrizione Atto/Fatto": "Rapporto *rieepilogativo semestrale del 30.06.2009 ex art. 33, 5 comma, legge fallimentare.*"

Convalidare con il tasto **Applica**.

Terminata la compilazione della maschera cliccare sul tasto **Chiudi** per tornare alla maschera principale e proseguire con le operazioni di completamento pratica.

## VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

```

*****
Mod.S2: Modifica di societa', consorzio, GEIE, ente pubbl. econom.
*****
A / ESTREMI DI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
CCIAA di TO N. REA
-----
B / ESTREMI DELL'ATTO
- ATTO N. 0001:
cod. forma Atto X
cod. Atto A15
data Atto 30/06/2009 n. repertorio
allegato statuto/patto integrale NO
-----
20 / ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO
cod. atto/fatto: 008
RAPPORTO RIEPILOGATIVO SEMESTRALE DEL 30.06.2009 EX ART. 33, COMMA 5° LEGGE
FALLIMENTARE.
-----

```



## LA NORMATIVA

### LEGGE FALLIMENTARE REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

#### Art. 33 – Relazione al giudice e rapporti riepilogativi<sup>26</sup>

1. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
2. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
3. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
4. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretezza delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
5. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.

<sup>26</sup> Con le modifiche introdotte dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.